

SCHEMA DI CONVENZIONE

ai sensi dell'art. 23, comma 1 della Legge provinciale n. 13 del 2007 per la realizzazione di servizi semiresidenziali per minorenni e giovani adulti residenti nel territorio della Comunità della Valle di Cembra

Art. 1 - Oggetto

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comunità della Valle di Cembra ed il soggetto prestatore con riferimento alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

2. Rientrano nella presente convenzione le seguenti tipologie di intervento, identificate, nei requisiti minimi e nelle finalità, all'interno delle relative schede del Catalogo dei servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 173/2020 ed eventuali successive modifiche (di seguito Catalogo):

- scheda 1.1 Abitare accompagnato per minori- accoglienza in forma semiresidenziale
- scheda 1.2 Comunità familiare per minori - accoglienza in forma semiresidenziale
- scheda 1.3 Comunità socio educativa - accoglienza in forma semiresidenziale
- scheda 1.11 Centro socio educativo territoriale

3. Per la descrizione puntuale dei singoli interventi e dei rispettivi destinatari si rimanda a quanto indicato nel Catalogo.

Art. 2 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata dalla data del provvedimento di iscrizione - fino al 31 dicembre 2024.

Art. 3 - Modalità di attivazione e realizzazione degli interventi

1. L'accesso ai servizi di cui alla presente convenzione avviene secondo le modalità indicate nell'Avviso e nel Catalogo.

2. Il Servizio socio assistenziale definisce, per ogni singolo beneficiario in carico, le giornate di frequenza autorizzate su base settimanale, comunicando i dati al soggetto prestatore scelto.

3. Nel limite delle giornate di frequenza autorizzate, le giornate di effettiva fruizione del servizio vengono definite sulla base delle esigenze del beneficiario con una condivisione tra l'assistente sociale del Comunità della Valle di Cembra e il soggetto prestatore.

4. Qualsiasi modifica al numero di giornate di frequenza autorizzate deve essere preventivamente concordata con l'assistente sociale referente e, se comporta una spesa maggiore, è subordinata ad un'autorizzazione scritta e preventiva del Servizio socio assistenziale.

5. Qualsiasi modifica al numero di giornate di frequenza autorizzate deve essere preventivamente concordata con l'assistente sociale referente e, se comporta una spesa maggiore, è subordinata ad un'autorizzazione scritta e preventiva del Servizio socio assistenziale.

Art. 4 - Obblighi del soggetto prestatore relativi al personale impiegato

1. Per lo svolgimento delle attività dei servizi il soggetto prestatore, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Comunità della Valle di Cembra, si avvarrà di figure professionali idonee a consentire la realizzazione del servizio, possibilmente di entrambi i sessi.

2. Il soggetto prestatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli enti preposti.

3. Il soggetto prestatore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro delle Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.

4. A decorrere dalla stipula della presente convenzione, con riferimento al personale destinato alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 e all'attività di coordinamento di cui al presente articolo devono essere rispettate le disposizioni vigenti in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale e quelle del Catalogo, per quanto attiene alla definizione dei profili professionali e alla rispondenza agli standard di qualità.

5. Il soggetto prestatore assicura:

- a. la supervisione a favore del personale a contatto diretto ed abituale con i beneficiari, che può essere svolta, con riferimento alla metodologia e all'analisi dei casi, anche da professionisti interni al soggetto prestatore non coinvolti nella gestione del caso; con riferimento al supporto all'elaborazione dei vissuti degli operatori, la supervisione deve essere effettuata da professionisti esterni al soggetto prestatore;
- b. un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
- c. l'intervento tempestivo in caso di violazioni o inadeguatezze del personale, con idonee misure organizzative o con il ricorso a provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, con la sostituzione;
- d. la realizzazione di iniziative o percorsi volti alla valorizzazione del personale e strategie volte alla verifica e al possibile contenimento del turnover e per la gestione dei suoi effetti.

6. Il soggetto prestatore deve prevedere una figura di coordinamento, che assicuri le seguenti funzioni:

- a. l'organizzazione del servizio e il coordinamento degli educatori/operatori sociali;
- b. l'organizzazione con regolarità, possibilmente settimanale, degli incontri dell'équipe educativa;
- c. la garanzia e il controllo del comportamento professionale degli educatori/operatori sociali in termini di rispetto per le indicazioni professionali ricevute, per la normativa della sicurezza sul lavoro e per gli impegni ed orari

stabiliti;

d. la promozione dei valori etici e professionali che caratterizzano i servizi;

e. la costante verifica della qualità del servizio;

f. il contatto regolare e la massima collaborazione con il Servizio socio assistenziale e gli altri servizi coinvolti;

g. la garanzia della condivisione costante e completa delle informazioni all'interno dell'équipe educativa e con il Servizio socio assistenziale.

Art. 5 - Altri obblighi del soggetto prestatore

1. Il soggetto prestatore:

a. si impegna a:

- assumersi la responsabilità della qualità delle prestazioni socio assistenziali poste in essere dai propri operatori;
- collaborare con il Servizio socio assistenziale per quanto riguarda le finalità previste dal piano educativo individualizzato;

b. predispone un registro delle presenze in cui vengono riportati i nominativi dei beneficiari e la data dell'intervento;

c. rendiconta periodicamente al Servizio socio assistenziale i dati relativi a presenze e assenze dei beneficiari degli interventi, secondo le modalità che verranno successivamente comunicate, eventualmente anche attraverso sistemi di interoperabilità o caricamento su piattaforme apposite messe a disposizione.

Art. 6 - Orario del servizio

1. I servizi di cui alla presente convenzione sono disponibili secondo le modalità previste dal Catalogo.

2. Il personale del soggetto prestatore assicura l'erogazione dei servizi con orari flessibili, compatibili con la presenza dei beneficiari e delle attività svolte.

Art. 7 - Strutture

1. Il soggetto prestatore mette a disposizione una o più strutture, assicurando in particolare la dotazione di spazi, arredi e attrezzature adeguati per garantire il comfort degli ambienti ed evitare il sovraffollamento.

2. Le strutture sono collocate in contesti accessibili e collegate a una rete di servizi e opportunità di inclusione per i minorenni e giovani adulti beneficiari.

3. Il soggetto prestatore assicura l'agibilità dei locali, il rispetto degli standard di ricettività della struttura, delle normative igienico-sanitarie, di prevenzione degli incendi, di sicurezza degli impianti.

4. In ogni caso le strutture devono rispettare quanto previsto dal punto 9 delle "Linee di intervento per i servizi socio-assistenziali rientranti nell'aggregazione funzionale area età evolutiva e genitorialità/ ambito residenziale" approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 457/2022.

Art. 8 - Obblighi assicurativi e di sicurezza

1. Il soggetto prestatore, in relazione agli obblighi assunti con la presente convenzione, è responsabile in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone e cose del soggetto prestatore stesso, di terzi e della Comunità della Valle di cembra
2. Il soggetto prestatore è ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del personale che a qualsiasi titolo viene dedicato all'esercizio delle attività previste dal Servizio; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
3. A tale scopo si dà atto che il soggetto prestatore ha provveduto al deposito, presso il Comune di Trento di copia della/e polizza/e assicurativa/e a copertura rischi, infortuni e responsabilità civile (RCT/RCO) anche nei confronti del personale operante nell'ambito del servizio.
4. È obbligo del soggetto prestatore rispettare e far rispettare al proprio personale per l'esecuzione del servizio tutte le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m..
5. Il soggetto prestatore si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione.

Art. 9 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. In relazione alla presente convenzione, il Comunità della Valle di Cembra e il soggetto prestatore sono contitolari del trattamento dei dati personali. Le finalità e i mezzi del trattamento sono disciplinati congiuntamente in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679.

Art. 10 - Rette, modalità di pagamento e fatturazione

1. Il soggetto prestatore accetta le rette, le ipotesi e le modalità di variazione delle stesse come definite dall'Avviso pubblicato dal Comune di Trento e dalla presente convenzione.
2. La retta è così determinata:
 - a. retta base giornaliera per l'erogazione delle prestazioni di base garantite all'utente come definite al successivo comma 3.
 - b. eventuali maggiorazioni della retta base, entro i parametri individuati dall'UVM o dal servizio sociale in base alla complessità del caso, per garantire un presidio educativo aggiuntivo (massimo 3 ore giornaliere), per un importo orario fissato in euro 23,50 (deliberazione della Giunta provinciale n. 347/2022)
3. Le rette base giornaliere da corrispondere al soggetto prestatore sono fissate nei seguenti importi (oneri fiscali esclusi):
 - a. Retta base per servizio "Abitare accompagnato per minori - accoglienza in forma semiresidenziale": euro 44,00;
 - b. Retta base per servizio "Comunità familiare per minori - accoglienza in forma semiresidenziale": euro 68,00;
 - c. Retta base per servizio "Comunità socio educativa - accoglienza in forma semiresidenziale": euro 91,00;

d. Retta base per servizio “Centro socio educativo territoriale”: euro 91,00.

4. Ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 911/2021, per i periodi di assenza è corrisposta alla struttura una retta pari:

- a. all’80% della retta base per le prime quattro settimane;
- b. al 65% della retta giornaliera per le eventuali ulteriori settimane di assenza.

5. Sulla base delle esigenze della persona, con una condivisione tra l’assistente sociale del Comunità della Valle di Cembra e l’operatore incaricato dell’ente che realizza il servizio, può essere temporaneamente definito un piano di frequenza minore rispetto al piano assistenziale inizialmente autorizzato. Tale riduzione non può essere considerata come assenza.

6. Le rette potranno subire variazioni nel caso di nuova approvazione o aggiornamento dell’atto programmatico denominato “Quarto stralcio del programma sociale provinciale” inclusi gli aumenti derivanti dal rinnovo contrattuale.

7. I nuovi importi delle rette vengono individuati con specifico atto dell’Amministrazione del Comune di Trento e comunicati ai soggetti prestatori iscritti nell’Elenco. La convenzione è da ritenersi automaticamente aggiornata.

8. La spesa prevista viene liquidata mensilmente, a seguito di emissione di regolare documento fiscale che deve indicare per ogni singolo beneficiario la quantità e la tipologia delle prestazioni (presenze/assenze) giornalmente rese. Possono essere previste modalità di rendicontazione diverse o ulteriori, da definire in accordo con il Servizio socio assistenziale.

9. Prima di procedere ai pagamenti, il Servizio socio assistenziale effettua le necessarie verifiche contabili e di conformità del servizio, nonché l’avvenuto versamento dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali con l’acquisizione del DURC. In caso di inadempienza contributiva si applicano le disposizioni di cui all’art. 30, comma 5, del D.Lgs 50/2016. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente si applicano le disposizioni di cui all’art. 30, comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

10. Il soggetto prestatore deve emettere una fattura elettronica da trasmettere tramite SdI (Sistema di interscambio) alla Comunità della Valle di Cembra. La fattura deve necessariamente riportare Codice Univoco Ufficio, Numero e data, Ordine di Acquisto e il CIG.

Il Comunità della Valle di Cembra non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica dei codici sopra descritti.

11. Il soggetto prestatore invia entro il decimo giorno del mese successivo a quello al qual si riferisce il pagamento un prospetto analitico recante i dati significativi per la fatturazione (presenze/assenze dei beneficiari).

12. La Comunità della Valle di Cembra provvede al pagamento entro il termine massimo di 50 (cinquanta) giorni dal ricevimento della fattura; l’emissione della fattura dovrà essere successiva all’espletamento delle procedure di accertamento, con esito positivo, della conformità delle prestazioni. Per l’espletamento della procedura diretta ad accertare la conformità secondo quanto sopra descritto, il Comunità della Valle di Cembra si riserva il termine massimo di giorni 30 (trenta) decorrenti dall’avvenuta comunicazione di cui al comma 7. del presente articolo.

13. I termini sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta,

contestata o irregolare fiscalmente.

Art. 11 - Prestazioni incluse nella retta

1. La presa in carico da parte del soggetto prestatore prevede, oltre a quanto disposto dal Catalogo, l'effettuazione delle seguenti funzioni:

- collaborazione con i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale e supporto alla relazione tra minorenni e familiari come da piano educativo individualizzato;
- collaborazione con tutti i servizi istituzionali, in particolare con il Servizio socio assistenziale, per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto quadro attraverso momenti di verifica e valutazione programmata e trasmissione di eventuali relazioni sull'andamento del progetto;
- sostegno educativo al percorso scolastico, sociale, lavorativo e facilitazione interventi che favoriscano la socializzazione in base all'età, la gestione e l'organizzazione del tempo libero e l'integrazione con il territorio;
- gestione, in caso di criticità, delle comunicazioni al Servizio socio assistenziale, alle Forze dell'Ordine, all'Autorità giudiziaria, al tutore;
- somministrazione di pasto ed eventuale merenda se previsto dal piano educativo individualizzato;
- accompagnamento e trasporto da/a scuola quando non coperto dai servizi di trasporto e quando necessario, nonché in altri luoghi di frequentazione abituale (centri ricreativi, sportivi...) o luoghi di cura (quali servizi sanitari);
- per il servizio di "Abitare accompagnato" in forma semiresidenziale e per il supporto a neo-maggioresnni, sostegno educativo all'inserimento abitativo, lavorativo e sociale e interventi per lo sviluppo dell'autonomia;
- svolgimento di ogni altra attività strumentale al piano educativo individualizzato.

Art. 12 - Progetto quadro e piano educativo individualizzato

1. Le azioni di valutazione, analisi e costruzione della risposta avvengono in coerenza con il progetto quadro che riguarda il minorenni o giovane adulto, previsto dalle Linee di Indirizzo "L'intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità" approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2050 del 13 dicembre 2019.

2. Il progetto quadro riguarda l'insieme coordinato e integrato degli interventi sociali, sanitari ed educativi finalizzati a promuovere il benessere del minorenni o giovane adulto e a rimuovere la situazione di rischio o di pregiudizio in cui questi si trova. Tali interventi sono rivolti direttamente al minorenni o giovane adulto, ma anche alla sua famiglia, all'ambito sociale e alle relazioni in essere o da sviluppare fra famiglia, minorenni o giovane adulto e comunità locale. Il progetto quadro descrive gli obiettivi, le azioni, i tempi, gli impegni di ognuno all'interno dell'intervento.

3. Sulla base del progetto quadro, l'équipe educativa del soggetto prestatore definisce, con il coinvolgimento della famiglia e, ove possibile, del minorenni o giovane adulto, il piano educativo individualizzato (PEI) entro 2 mesi dall'avvio dell'intervento semiresidenziale e ne condivide i contenuti con il Servizio socio assistenziale e gli altri soggetti coinvolti che lo monitorano nel tempo. Il soggetto prestatore predispone le relazioni periodiche di verifica almeno annuali.

4. Gli interventi semiresidenziali sono accompagnati da un sistema di monitoraggio e

valutazione dei risultati riferiti al singolo minorenne o giovane adulto, atto a riscontrare l'evoluzione della situazione, gli effetti degli interventi messi in campo e il grado di perseguimento degli obiettivi di supporto individuati per ciascuna situazione. I dati della valutazione concorrono alla ridefinizione del PEI.

Art. 13 - Vicende soggettive del soggetto prestatore

1. La cessione dell'attività o l'affitto di azienda o di ramo d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relative al soggetto prestatore non hanno singolarmente effetto nei confronti del Comunità della Valle di Cembra fino a che il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti di cui all'art. 4 dell'Avviso e non dichiarati di assumersi gli impegni e gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione.

2. Nei sessanta giorni successivi il Comune di Trento può opporsi al subentro del nuovo soggetto nell'iscrizione all'Elenco e procedere alla cancellazione dallo stesso, se non risultano sussistere le condizioni di cui al comma 1.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e il Comune di Trento procede alla presa d'atto dello stesso.

4. Qualora il soggetto prestatore iscritto all'Elenco e in presenza di uno o più dei servizi attivi ai sensi della presente convenzione apra una procedura per licenziamenti collettivi, interrompa l'attività o venga cancellato dall'Elenco o perda i requisiti per mantenere l'iscrizione, si applicano per analogia le procedure previste in caso di cambio gestione di appalto di servizi e disciplinate dall'articolo 32 della l.p. 2/2016.

Art. 14 - Cause di risoluzione e cancellazione dall'Elenco

1. La presente convenzione è risolta, su iniziativa del Comunità della Valle di Cembra, nei seguenti casi:

- a. in caso di perdita dei requisiti previsti dall'Avviso;
- b. in caso di grave inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione e dagli atti in essa richiamati;
- c. in caso di decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del Regolamento in materia di autorizzazione, accreditamento dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale, DPGP n. 3-78/Leg del 09/04/2018;
- d. in caso di opposizione ai sensi dell'art. 13, comma 2, della presente convenzione;
- e. violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comunità della Valle di Cembra di Trento così come previsti all'art. 16 della presente convenzione.

2. La convenzione può essere risolta in qualsiasi momento dal soggetto prestatore iscritto all'Elenco con preavviso di almeno 60 giorni.

3. La risoluzione della convenzione e contestuale cancellazione dall'Elenco avviene a

seguito della contestazione al soggetto prestatore di una delle ipotesi previste dal precedente comma 2, la quale dovrà avvenire con comunicazione scritta. Il soggetto prestatore avrà 10 giorni di tempo per fornire spiegazioni o presentare documenti; decorso inutilmente tale termine, il soggetto decadrà dall'Elenco con determinazione della dirigente.

4. In caso di risoluzione della convenzione il soggetto prestatore si obbliga a mettere a disposizione della Comunità della Valle di Cembra, in via provvisoria, le strutture e il personale dedicato ai servizi per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo soggetto prestatore.

Art. 15 - Monitoraggio del servizio e revisione della convenzione

1. Il Comunità della Valle di Cembra e il soggetto prestatore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività anche per la messa a punto dei necessari collegamenti con la rete dei servizi e per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del servizio.

2. La presente convenzione può essere soggetta a revisione su iniziativa del Comunità della Valle di Cembra. Le eventuali modifiche devono essere preventivamente comunicate ai soggetti prestatori iscritti all'Elenco. La convenzione è da ritenersi automaticamente aggiornata.

3. In caso di variazioni del servizio collegate direttamente o indirettamente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 o ad altre situazioni di emergenza non prevedibili, si applica quanto previsto al comma 2. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti connessi alle situazioni di emergenza.

Art. 16 - Codice di comportamento e disposizioni anticorruzione

1. Il soggetto prestatore è tenuto nella realizzazione dei servizi al rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comunità della Valle di Cembra (rinvenibile sul sito della Comunità di Valle), per quanto compatibili, impegnandosi pertanto ad osservarli e a farli osservare ai propri dipendenti, collaboratori e partner.

2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il soggetto prestatore si impegna a segnalare tempestivamente al Comunità della Valle di Cembra ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo.

Art. 17 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il soggetto prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. che comportano, in particolare:

- a. l'utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
- b. l'effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena

tracciabilità delle operazioni;

c. l'indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG).

Art. 18 - Vigilanza

1. La Comunità della Valle di Cembra si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sui servizi. Il soggetto prestatore si impegna a collaborare allo svolgimento delle funzioni di vigilanza al fine di facilitare le relative verifiche.

Art. 19 - Foro competente

1. Il Foro di Trento è competente per tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza della presente convenzione. Qualunque contestazione o vertenza insorga tra le parti relativamente all'interpretazione ed esecuzione della convenzione, la stessa viene devoluta all'Autorità giudiziaria competente.

Art. 20 - Oneri fiscali

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 1 Tariffa Parte 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 21 - Capacità contrattuale

1. Il/la sig./sig.ra _____, consapevole della responsabilità anche penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dichiara che in capo al/alla medesimo/a non ricorrono cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e che l'Associazione/Ente/Società dallo/a stesso/a rappresentata in questa sede non è soggetta a sanzioni o provvedimenti interdittivi comportanti il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione medesima.